



5.3.01

Luglio 2012

Regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza

Il Consiglio comunale di Mendrisio

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione

risolve

Art. 1. Definizione e scopo

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie¹, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

Art. 2. Competenze

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

Art. 3. Beneficiari

Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli², domiciliate e dimoranti nel Comune.

Art. 4. Condizioni

- a) Il contributo, inteso quale unico e annuale, è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:

Famiglia con 1 figlio minorenni:	Fr. 49'742.--
Famiglia con 2 figli minorenni:	Fr. 52'111.--
Famiglia con 3 o più figli minorenni:	Fr. 56'849.--
- b) I figli devono avere un'età compresa fra i 6 e i 15 anni.
- c) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza non deve essere inferiore ad una settimana.
- d) Per i ragazzi che frequentano nella medesima estate più di un periodo di attività, il contributo sarà corrisposto una sola volta.

¹ Al termine "famiglia/famiglie" è stato dato in questi ultimi anni più accezioni. Ricordiamo ad es. che l'art. 41, cpv. 1, lett. c) della Costituzione federale, del 1998, recita che: "(...) la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini"; nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "famiglie" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

² Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidato alle famiglie.

Art. 5. Ammontare del contributo

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza ammonta a:

- Fr. 125.-- per la partecipazione di un solo figlio;
- Fr. 180.-- ciascuno, per la partecipazione di 2 figli;
- Fr. 240.-- ciascuno, per la partecipazione di tre o più figli.

Art. 6. Adeguamento e rincaro

Il Municipio adegua di regola ogni anno l'importo del contributo e il reddito imponibile cantonale in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 1.1.2012, con riferimento all'indice base di agosto 2010, punti 335.9.

Art. 7. Procedura per la richiesta

- a) La richiesta per ottenere il contributo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- c) Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (famiglie dimoranti), occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dall'Ufficio competente.
- d) La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto.
- e) La richiesta va ripresentata ogni anno.

Art. 8. Versamento del contributo

- a) Il Municipio, tramite l'Ufficio competente, si riserva di chiedere alle direzioni delle associazioni ed enti organizzatori quelle informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione dell'attività oggetto della richiesta della famiglia.
- b) L'importo del contributo da accordare alla famiglia non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l'attività oggetto della richiesta.
- c) L'importo del contributo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno al quale il contributo si riferisce.

Art. 9. Natura giuridica e diritto dell'assegno

- a) Il diritto del contributo non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
- b) L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10. Abusi

- a) Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- b) Il contributo già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.
- c) Rimane riservata l'azione penale.

Art. 11. Reclamo e ricorso

- a) Contro le decisioni dell'Ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.
- b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

Art. 12. Informazioni alle famiglie

Di regola il Municipio informerà annualmente la popolazione delle possibilità e delle modalità di ottenimento del contributo.

Art. 13. Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

Art. 14. Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del 1. marzo 1999.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio comunale

Beatrice Rusca
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione n. 151-RE-11515 del 22 giugno 2012.

Modifica Art. 3 approvata dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 22 luglio 2013.

Ratificata dal Lodevole Consiglio di Stato, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-12510 del 29 novembre 2013.